

Del. n. 8/2017/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore
Mauro NORI	consigliere

nell'adunanza del 12 gennaio 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del **Comune di CAMPI BISENZIO (FI)**, con deliberazione del 13 ottobre 2016, n. 115;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 14 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale adottata dall'ente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal D.M. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui

e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 197 del 29 novembre 2016 (inoltrata alla Sezione con nota del 13 dicembre 2016 – prot. Sez. 6075/2016) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti istruttori concernenti il riaccertamento straordinario dei residui;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi in adunanza pubblica il 12 gennaio 2017, i rappresentanti dell'ente (Assessore al bilancio e Responsabile dei servizi finanziari) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che dalla “specifica pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

“R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione formale pari a 1.733.242,91 euro. Tuttavia, tale avanzo non è sufficiente a ricostituire i fondi vincolati pari a 4.342.882,41 euro (di cui fondi vincolati 3.259.682,59 euro, fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale 583.199,82 e fondo svalutazione crediti 500.000,00 euro), per cui il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2014, rideterminato dalla Sezione, è sostanzialmente negativo per 2.609.639,50 euro.

2. In sede istruttoria, infatti, è stato riscontrato quanto già emerso in sede di valutazione delle misure correttive sul rendiconto 2013 in ordine al fatto che l'ente, sulla base di quanto accertato dalla Sezione con la pronuncia specifica relativa al rendiconto 2013 (deliberazione n. 38 del 31 marzo 2015), ha approvato la delibera consiliare n. 90/2015 con la quale ha preso atto della ridefinizione del disavanzo sostanziale definito con la pronuncia specifica in 2.415.805,33 euro e ne ha previsto il finanziamento nel triennio 2014-2016.

Tuttavia l'ente, non avendo proceduto alla riapprovazione del risultato di amministrazione 2013 così come ridefinito dalla Sezione (disavanzo sostanziale

2.415.805,33 euro), non ha tenuto conto erroneamente, nella definizione del risultato di amministrazione 2014, del disavanzo di amministrazione 2013 complessivamente accertato e pari a 2.415.805,33 euro.

Infatti, nella rappresentazione del risultato 2014 non sono stati inseriti i fondi vincolati che dovevano essere presenti al 31/12/2013 (pari a 4.298.786,04 euro) ma solo la quota che l'ente ha finanziato al termine dell'esercizio 2014 (pari a 650.043,09 euro). Ciò ha comportato l'accertamento di un risultato di amministrazione formalmente positivo per 1.733.242,91 euro e, contestualmente, l'assenza di fondi vincolati a ricostituire e del conseguente disavanzo sostanziale.

Pertanto, tenuto conto delle risultanze della gestione 2014, l'ente, al termine dell'esercizio 2014 doveva accertare nell'ambito del risultato amministrazione vincoli per complessivi 4.342.882,41 euro così articolati:

- Fondi vincolati pari a 3.259.682,59 euro, riferiti, in dettaglio, all'anticipazione di liquidità ai sensi del dl. n. 35/2013 per 1.852.075,62 euro (al netto della rata rimborsata nel corso dell'esercizio 2014), all'accantonamento disposto dall'ente a presidio di ulteriori residui attivi difficilmente esigibili pari a 1.382.980,71 euro e ad un contributo regionale del ricevuto il 16 dicembre 2014 di cui alla l. n. 431/98 per 24.626,26 euro;
- Fondi per finanziamento spese in c/capitale pari a 583.199,82 euro;
- Fondo svalutazione crediti pari a 500.000,00 euro.

Il risultato di amministrazione 2014, per quanto appena rappresentato, è, quindi, sostanzialmente negativo per 2.609.639,50 euro.

In sede di contraddittorio l'ente, in merito ai fondi vincolati definiti in sede di rendiconto 2013 in 3.259.682,59 euro, ha dichiarato di aver ritenuto opportuno, al momento della predisposizione del rendiconto 2014, eliminare il vincolo relativo all'accantonamento a presidio di ulteriori residui attivi difficilmente esigibili pari a 1.382.980,71 euro poiché tali crediti sono stati, in parte riscossi nel corso della gestione, e in parte eliminati in sede di riaccertamento ordinario.

In particolare l'ente ha dichiarato che i residui coperti dal sopra citato accantonamento sono stati eliminati in sede di rendiconto 2014 per 437.875,51 euro e riscossi effettivamente nel corso della gestione per 681.499,44 euro. L'ente, inoltre, ha precisato che sono stati riscossi, nel corso dell'esercizio 2014, residui attivi riferiti alle annualità 2011, 2012 e 2013 per i quali era stata disposta la parziale costituzione dell'accantonamento a presidio della dubbia esigibilità per complessivi 905.339,00 euro.

Conseguentemente la Sezione, considerando anche gli elementi forniti dall'ente in sede di contraddittorio, ritiene che il risultato di amministrazione 2014 è, quindi, sostanzialmente negativo per 1.226.658,79 euro (risultato formalmente positivo pari a 1.733.242,91 euro e quote vincolate complessivamente pari a 2.959.901,70 euro).

Tale risultato è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni patologiche e contrario ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria.

La non corretta composizione dell'avanzo di amministrazione comporta oltre ad un utilizzo improprio di fondi aventi un vincolo di specifica destinazione, anche criticità negli equilibri di bilancio, quando questi vengono garantiti con quote di avanzo in realtà non disponibili.

A seguito dell'istruttoria condotta sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e di quanto emerso in merito alla quantificazione del risultato di amministrazione 2014, è stata rilevata la non corretta determinazione della parte accantonata e vincolata.

In relazione a tali componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 è stata rilevata la non corretta definizione delle quote accantonate e vincolate a seguito delle gravi irregolarità rilevate in sede di approvazione del rendiconto di gestione. In particolare l'amministrazione, come detto, non ha correttamente accertato nel risultato di amministrazione 2014 le componenti relative al vincolo relativo all'anticipazione di liquidità erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del dl. n. 35/2013 per 1.852.075,62 euro (al netto della rata rimborsata nel corso dell'esercizio 2014) presente nel risultato in misura pari a 625.416,83 euro.

Conseguentemente anche il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 non tiene di vincoli per ulteriori 1.226.658,79 euro. Infatti, la quota da vincolare nell'ambito del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, considerando anche i vincoli disposti dall'ente per 650.043,09 euro, è pari a 1.876.701,88 euro.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto lo stesso risulta alimentato da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione e per finalità previste dalla legge e, pertanto, da considerarsi indisponibili e che, di fatto, hanno contribuito alla riduzione del disavanzo accertato.

Questo fenomeno comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti, al fine di adeguare il disavanzo accertato alla situazione amministrativa effettiva.

A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, pur in presenza di un risultato formale positivo, pari a 1.825.078,19 euro, è stato accertato dall'ente un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a 6.467.410,98 euro il cui finanziamento è stato previsto in 30 rate costanti ai sensi della vigente normativa.

In base a quanto emerso dall'istruttoria complessivamente condotta dalla Sezione in ordine alla definizione del disavanzo di amministrazione 2014, il risultato di amministrazione da accertare al 1 gennaio 2015 si conferma, rispetto a quanto definito dall'ente, nella sua quantificazione formale (pari a 1.825.078,19 euro) mentre si accerta un disavanzo sostanziale pari a 7.694.069,77 euro.

Nel dettaglio, quindi, a fronte di un avanzo formale di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 per 1.733.242,91 euro, i residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate sono risultati rispettivamente pari a 17.585,64 euro e a 1.366.330,29 euro mentre i residui attivi e passivi cancellati in quanto da reimputare agli esercizi in cui saranno esigibili sono risultati rispettivamente pari a 6.697.364,77 euro e a 5.769.640,84 euro.

Tali cancellazioni, unitamente alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato in 329.185,44 euro, hanno determinato un saldo positivo al 1 gennaio 2015 pari 1.825.078,19 euro. L'ente ha inoltre provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 4.330.446,65 euro e a altri fondi per 1.373.848,96 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 650.043,09 euro) e destinata ad investimenti (per 1.938.150,47 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 6.467.410,98 euro.

Il disavanzo di amministrazione accertato dall'ente al 1 gennaio 2015, pari a 6.467.410,98 euro, dovrà essere ridefinito in 7.694.069,77 euro a seguito della diversa quantificazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 (pari a - 1.226.658,79 euro) tenendo conto della corretta quantificazione delle poste vincolate.

L'ente, quindi, essendo in disavanzo al 31 dicembre 2014 per 1.226.658,79 e in disavanzo al 1 gennaio 2015 per 7.694.069,77 euro deve accertare un extradeficit da riaccertamento straordinario pari a 6.467.410,98 euro e deve procedere all'effettivo finanziamento delle diverse componenti disavanzo di amministrazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali è oggi richiesta in modo puntuale la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.

La Sezione, per quanto rilevato, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, in riferimento all'extradeficit, provvedere alla relativa copertura come previsto dal D.M. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella apposita delibera del Consiglio comunale.

Tale atto consiliare e la sua efficacia saranno oggetto di valutazione da parte della Sezione nella successiva fase di controllo".

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e la sua rideterminazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il D.Lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale individuano un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale richiede l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2014, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015 e al maggiore disavanzo, l'ente ha provveduto come segue:

- con delibera del Consiglio comunale n. 197 del 29 novembre 2016 ha incrementato i vincoli del risultato di amministrazione 2014 per l'importo relativo all'accantonamento del l'anticipazione di liquidità ottenuta nel 2013 e, conseguentemente, ha preso atto del disavanzo di amministrazione sostanziale al 31 dicembre 2016 nei termini indicati dalla Sezione (1.226.658,79 euro);
- con la citata delibera 197/2016 ha dichiarato di aver provveduto all'inserimento, nell'ambito dei vincoli risultati a rendiconto 2015, dell'ulteriore vincolo di 595.107,16 euro in aggiunta a quelli già ricostituiti nel corso della gestione 2015 fino alla concorrenza di 1.226.658,79 euro.

Inoltre, in ordine al finanziamento dell'extradeficit pari a 6.467.410,98 euro, l'ente ha confermato le modalità di ripiano previste dalla delibera consiliare n. 93/2015.

- che, in riferimento alla corretta definizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e alla sua rimodulazione a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui non risultano formalmente approvati i quadri riepilogativi del risultato al termine dell'esercizio 2014 e il modello 5/2 relativo al riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015;

- che, in riferimento alle rettifiche sopra riportate e, in particolare alla corretta definizione delle quote vincolate, l'ente ha ritenuto di non intervenire sulle risultanze accertate al 1 gennaio 2015 confermando, pertanto, il disavanzo effettivo di 6.467.410,98 euro;

- che nella delibera assunta dell'ente ai fini dell'adozione delle misure correttive conseguenti alla pronuncia di accertamento, si conferma la quantificazione dell'extradeficit in 6.467.410,98 euro e le modalità di ripiano in trent'anni mediante utilizzo di risorse correnti. A riguardo si rileva che l'ente, di fatto, pur non avendo rettificato il risultato di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015 in base a quanto rilevato dalla Sezione, ha definito in modo corretto la quota di extradeficit da finanziare ai sensi del dm 2 aprile 2015 (pari a 6.467.410,98 euro) ricompresa nel risultato di amministrazione effettivo di 7.694.067,77 euro;

- che in ordine al risultato di amministrazione 2015 l'ente ha dichiarato di aver rettificato direttamente il risultato accertato con il rendiconto di gestione, definendo maggiori vincoli per 595.107,16 euro;

RITENUTO

- che l'irregolarità segnalata e riferita alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, alla corretta quantificazione della parte vincolata e alla rideterminazione del risultato al 1 gennaio 2015, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con la delibera n. 197 del 29 novembre 2016 ha dichiarato di ridefinire il risultato di amministrazione relativo agli esercizi 2014 e 2015 senza tuttavia formalizzare la loro rettifica e non ha modificato il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia correttamente definito e accertato il risultato di amministrazione al termine della gestione 2014, ripianato il disavanzo di

amministrazione risultante dal rendiconto 2014 e quello derivante dal riaccertamento straordinario;

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 come rideterminato al 1 gennaio 2015, non può ritenersi completamente rimossa rispetto all'esercizio in esame anche se, con la delibera 197/2016, l'ente ha confermato quanto già disposto nella delibera consiliare n. 93/2015 e adottato misure che depongono per il superamento della stessa;

- che l'ente dovrà procedere tempestivamente alla rettifica delle risultanze del riaccertamento straordinario provvedendo ad accertate il disavanzo di amministrazione effettivo pari a 7.694.069,77 euro come indicato dalla Sezione nella deliberazione n. 155/2016;

- che l'ente dovrà inoltre procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento delle modalità di finanziamento del disavanzo in coerenza con le eventuali quote di disavanzo tecnico riassorbite attraverso la reimputazione dei residui negli esercizi in cui sono esigibili;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, come rideterminato al 1 gennaio 2015, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014 come definito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario;

DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa la corretta definizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, e di quanto disposto in merito ai criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 1 gennaio 2015, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, **PRENDE ATTO** dei provvedimenti adottati dall'ente, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2015, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.


DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.


La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 12 gennaio 2017.

Il relatore
Marco Boncompagni



Il presidente
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il 12 GEN. 2017

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli
